



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 19 luglio 2022 n.11

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Vista la Legge 27 gennaio 2006 n.22;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta dell'11 luglio 2022;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO 8 GIUGNO 2010 N.3 “REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE SULLE IMPRESE RICETTIVE DI CUI AI TITOLI II E III DELLA
LEGGE N.22/2006 – LEGGE QUADRO SUL TURISMO”**

Articolo Unico

(Modifica all'articolo 12 del Regolamento 8 giugno 2010 n.3)

1. All'articolo 12 del Regolamento 8 giugno 2010 n.3 “Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai Titoli II e III della Legge n.22/2006 – Legge quadro sul turismo”, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Le dipendenze delle strutture alberghiere possono, altresì, essere ubicate in immobili diversi da quello della sede principale, nelle immediate vicinanze dalla sede principale stessa, ad una distanza non superiore a 200 metri.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina - Paolo Rondelli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini

